

09688 2012

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. ~~SALVATORE BOGNANNI~~ <sup>ANTONIO GENTINO</sup> - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere -

Cancellazione
anagrafe
onus-
Requisiti
statutari-
Inammissibilità

R.G.N. 23551/20

Cron. 9688

Rep.

Ud. 17/04/2012

ha pronunciato la seguente

CC

**ORDINANZA**

sul ricorso 23551-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del  
Direttore Centrale pro tempore,, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta  
e difende, ope legis;

- **ricorrente,** -

**contro**

2012

2811

in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, presso lo studio  
dell'avvocato COLESANTI ADELELMO, rappresentata e

difesa dall'avvocato SANTORO RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 140/2/2009 della Commissione Tributaria Regionale di POTENZA dell'11.11.08, depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.



**La Corte,**

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

**Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,  
letti gli atti depositati**

**Osserva**

La CTR di Potenza ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, appello proposto contro la sentenza n.268/03/2005 della CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso della \_\_\_\_\_ contro provvedimento di cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.460/1997.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l'Associazione ricorrente aveva provveduto ad adeguare lo statuto con atto notarile, adeguandolo ai principi contenuti nel predetto D.Lgs e che l'attività svolta dalla predetta associazione (istruzione e beneficenza nei confronti di bambini ed anziani in situazione di difficoltà) rientra nelle categorie di organizzazioni enumerate nel predetto D.Lgs.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: "Insufficiente e contraddittoria motivazione ...."), la parte ricorrente assume che l'associazione qui intimata non si è attenuta all'invito rivolto il 19.3.2002 di adeguare lo statuto, ma "si è limitata soltanto ad esibire il verbale di assemblea del 18 ottobre 1999 (redatto quindi tre anni prima dell'invito)" che non prevedeva espressamente i requisiti evidenziati nell'invito.

Il motivo è viziato da inammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza.

Pur assumendo che la parte contribuente si era limitata ad esibire il solo verbale di assemblea, la parte ricorrente riconosce nel successivo motivo (in contraddizione con l'assunto di cui anzi) che detto statuto era stato effettivamente depositato, allorchè afferma:” Dall'esame dello statuto dell'associazione.....”.

Ciò implica inevitabilmente che la parte ricorrente avrebbe qui dovuto trascrivere –in ossequio al canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione- almeno i passi salienti del predetto statuto da cui lasciar risultare l'asserito difetto di adeguamento all'invito, che non può presumersi per il fatto che le modifiche statutarie siano intervenute prima dell'invio del predetto invito, nulla escludendo che l'associazione abbia potuto spontaneamente conformarsi.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell' art.10 commi 2 e 3 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460) la parte ricorrente assume che in ragione del predetto disposto di legge per le ONLUS che esercitano alcune attività (come la tutela della cultura e dell'arte e dell'Istruzione) il fine solidaristico giova a condizione che sia rivolto esclusivamente nei confronti di quei soggetti svantaggiati a causa di condizioni psichiche economiche o familiari (secondo un “giudizio complessivo diretto ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio”), ciò che invece non risulterebbe dallo statuto in parola.

Le considerazioni fatte dianzi a proposito della violazione del canone di autosufficienza valgono anche per il motivo ora in esame, con in più la precisazione che la giurisprudenza di questa Corte ha di recente smentito l'assunto su cui pare si fondi la censura (e cioè, se ben si intende il sintetico argomento di parte ricorrente, che ricorrano tutte le condizioni di svantaggio enumerate dalla legge). CassSez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008:”In materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali o familiari" - dev'essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. (Nella specie, le Sezioni Unite, facendo applicazione del suddetto principio, hanno rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997)".

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.

Roma, 28 dicembre 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 13 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

Il Presidente

( Mario Cicala )